



**COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA**

REGOLAMENTO

**SCUOLA INFANZIA COMUNALE
ASILO INFANTILE "EMILIO DE MAGISTRIS"**

PARTE I

NORME GENERALI

ART. 1 PREMESSA

Il presente regolamento, in conformità alle leggi statali e regionali, disciplina l'attività della Scuola dell'Infanzia Comunale – Asilo Infantile “Emilio De Magistris”.

La Scuola dell'Infanzia Comunale è Scuola Paritaria (provvedimento di parità scolastica dell'Ufficio Scolastico della Regione Lombardia in conformità con le relative norme di legge e proprie tutte le disposizioni relative alle scuole dell'infanzia statali).

ART. 2 FINALITÀ

La Scuola dell'Infanzia Comunale offre un servizio educativo, nonché il primo segmento formativo del sistema scolastico rivolto a tutti bambini di età compresa tra i 3 anni e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Qualora ricorressero le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n.89/2009 sarà possibile accogliere bambini che compiano i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Il servizio propone, integrando l'opera della famiglia, finalità di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla scuola primaria.

La Scuola dell'Infanzia Comunale promuove, pertanto, il raggiungimento di significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia ed alle competenze di base attraverso un processo di continua interazione con i coetanei, gli adulti e l'ambiente.

Tutto ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso al servizio e delle indicazioni per il curriculum nazionale per la scuola dell'infanzia.

PARTE II

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 3- AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

La Scuola dell'Infanzia Comunale è aperta prioritariamente ai bambini residenti nel territorio comunale.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI ISCRIZIONE

Le modalità e i tempi di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia avvengono nel rispetto delle indicazioni annuali fornite dal Ministero dell'Istruzione per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia statali, attraverso idonea pubblicizzazione sul sito comunale.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità dei posti, viene definita una graduatoria di accesso al servizio che tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

- bambini residenti nel Comune di Bagnolo Cremasco;
- bambini con svantaggio psicofisico certificato da Servizi sanitari pubblici o privati o appartenenti a famiglie che presentino problematiche a livello psicoeducativo, socioeconomico e ambientale e per i quali può essere utile fornire gli opportuni stimoli e la

necessaria protezione in ordine alla loro crescita psicologica e socializzazione. A tale riguardo il Servizio Sociale di base fornirà apposita relazione definendo con chiarezza l'entità del problema e i vantaggi derivanti dall'inserimento nella Scuola dell'Infanzia comunale;

- bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale.

A parità di condizioni diventa criterio di precedenza la data di nascita del bambino (dal più grande al più piccolo in relazione all'anno di riferimento indicato dalla circolare ministeriale).

Le ammissioni di bambini non residenti nel Comune sono possibili nel caso di effettiva disponibilità di posti con il pagamento della retta prevista per i non residenti.

Per far conoscere la scuola dell'infanzia ai genitori che devono iscrivere i propri figli verranno organizzate delle giornate aperte.

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE, INSERIMENTO E DIMISSIONI

Prima dell'inizio della frequenza della scuola dell'infanzia, i genitori verranno convocati nel mese di giugno per un'assemblea informativa sulle modalità di inserimento dei bambini.

I bambini hanno titolo a frequentare fino al termine del ciclo triennale e anche dopo il compimento del 6° anno, fino alla possibilità di inserimento nella Scuola Primaria.

In relazione alle finalità di cui alla premessa, si sottolinea che la frequenza del bambino alla Scuola dell'Infanzia Comunale deve essere continuativa; pertanto, anche in caso di assenza per uno o più mesi, la retta deve essere corrisposta comunque, a meno che l'alunno non venga ritirato definitivamente dalla Scuola stessa.

Se l'alunno è impossibilitato a frequentare la Scuola per almeno una mensilità, per gravi e comprovati motivi personali e/o di salute, l'Amministrazione comunale, dietro presentazione di idonea richiesta scritta di esonero dal pagamento della retta, valuterà l'opportunità di concedere tale esonero.

Il ritiro volontario di un bambino dalla Scuola dell'Infanzia Comunale deve avvenire tramite dichiarazione sottoscritta dal genitore o dall'esercente la patria potestà, da consegnare all'ufficio Protocollo comunale, entro la fine del mese precedente al ritiro stesso.

ART. 6 - RETTE DI FREQUENZA

Le eventuali quote di iscrizione, le rette di frequenza e le particolari agevolazioni sono definite nell'ambito del Piano Tariffario dei servizi comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e pubblicato sul sito web del Comune.

Il mancato pagamento di massimo 3 (tre) rette di frequenza porterà alla valutazione, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'eventuale interruzione del servizio.

L'ufficio Tributi provvederà, inoltre, al recupero delle somme dovute in primo luogo attraverso solleciti scritti e successivamente mediante iscrizione a ruolo coattivo.

PARTE III

NORME DI FREQUENZA

ART. 7 - CALENDARIO DI APERTURA

La Scuola dell'Infanzia Comunale inizia a settembre, secondo la data stabilita dal Calendario Regionale, e termina il 30 Giugno di ciascun anno.

Sarà chiusa durante questi periodi:

- vacanze Natalizie
- vacanze Pasquali
- mesi di luglio e agosto
- altre festività previste dal calendario scolastico regionale.

Le date di apertura, chiusura e le interruzioni del servizio per i suddetti periodi vengono definite dal Responsabile del servizio in accordo con il personale scolastico sulla base delle indicazioni regionali e comunicate alle famiglie mediante avviso consegnato a ciascun genitore ed affisso nella bacheca della scuola, entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno.

ART. 8 - ORARI DELLE ATTIVITÀ

La Scuola dell'Infanzia comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00, salvo situazioni di emergenza sanitaria

- Entrata: dalle ore 8,30 alle ore 9,00

- Uscita: dalle ore 16,00 alle ore 16,10.

L'entrata dei bambini e la loro uscita avviene di norma non prima e non oltre gli orari sopra indicati. In caso di inadempienza continuativa da parte dei familiari, ci si riserva la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti.

Situazioni particolari e motivate che possono rendere necessaria l'entrata e l'uscita in orari differenti rispetto a quanto indicato saranno valutate e gestite dalle insegnanti salvaguardando le esigenze del servizio.

ART. 9 - MODALITÀ' PARTICOLARI DI FREQUENZA

A richiesta delle famiglie i bambini possono avvalersi, per documentati motivi:

- di un tempo scuola ridotto limitato alla sola fascia del mattino per complessive 25 ore settimanali (dalle ore 8,30 alle ore 13,30)
- di un tempo scuola ampio, fino ad un massimo di 42 ore e mezza settimanali.

Vengono garantite modalità particolari di frequenza con anticipazioni dell'orario normale con i seguenti orari:

- Pre- accoglienza: dalle ore 7,30 alle ore 8,30, qualora ci sia un numero di richieste non inferiore a 10.

PARTE IV

ATTIVITA' EDUCATIVA E FUNZIONI DEL PERSONALE

ART. 10- LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

La Scuola dell'Infanzia Comunale si caratterizza per una programmazione educativa che rispetta e valorizza le esigenze e le potenzialità dei bambini e che si realizza attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi tenendo conto del contesto socio-culturale- ambientale;
- la scelta dei percorsi didattici, con particolare attenzione agli alunni svantaggiati e portatori di handicap;
- la valutazione dei livelli di sviluppo individuali e della programmazione;
- la scelta della religione o la materia alternativa.

La Scuola dell'Infanzia Comunale si propone di rispondere alle esigenze comunicative dei bambini

che hanno bisogno di muoversi, di agire, di parlare, di camminare, di vedere, di ascoltare, di conoscere ed apprendere in rapporto a se stessi, ai coetanei, al mondo degli adulti, alla realtà che li circonda.

La Scuola dell'Infanzia Comunale si propone di sviluppare strategie che favoriscano l'accoglienza del bambino che proviene dall'asilo nido e la continuità didattica tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

ART. 11 - LE CLASSI/SEZIONI

Le classi della Scuola dell'Infanzia Comunale sono formate da un minimo di 18 a un massimo di 28 bambini e comunque in conformità a quanto annualmente stabilito dalle circolari Ministeriali, salvo in caso di emergenza sanitaria.

La formazione di ogni classe avviene secondo criteri di età e di sesso stabiliti dal collegio docenti in modo da creare gruppi equilibrati. In caso di presenza di bambini portatori di handicap si adotteranno le misure previste dalla normativa per le scuole dell'infanzia statali, sia per quanto attiene la composizione della classe, sia per garantire i previsti livelli di assistenza.

ART. 12 - IL COORDINATORE DELLA SCUOLA

Il coordinatore della Scuola dell'Infanzia concorre alla definizione degli obiettivi generali e dell'attività della scuola dell'infanzia.

Il coordinatore sovrintende all'andamento del servizio ed in particolare:

- è punto di riferimento diretto e figura di supporto con ruolo di accompagnamento nei processi lavorativi per gli operatori del servizio;
- definisce il funzionamento complessivo della scuola e l'organizzazione interna del lavoro con il personale ausiliario;
- si interessa della prima accoglienza del bambino e della relativa famiglia e promuove iniziative in collaborazione con i Servizi sociali comunali per situazioni che necessitano di supporto socio-assistenziale;
- coordina il gruppo delle insegnanti (collegio docenti) e con queste elabora gli indirizzi pedagogici e gli strumenti operativi da adottare, verifica la realizzazione dei programmi, individua le esigenze formative;
- partecipa al Comitato di Gestione;
- collabora con i vari uffici comunali per la gestione del servizio;
- collabora con altri servizi o referenti del territorio coinvolti nell'attività della scuola dell'infanzia.

ART. 13 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI

Il collegio docenti ha le stesse competenze previste per il collegio docenti delle scuole dell'infanzia statali. Si riunisce mensilmente sotto la presidenza del coordinatore.

Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.

Spetta al collegio docenti:

- effettuare le scelte metodologiche;
- elaborare i programmi ed il piano di lavoro da presentare all'Assemblea dei Genitori;
- programmare le attività delle ore eccedenti l'orario di insegnamento;
- curare i rapporti con l'Assemblea dei Genitori;

- definire il programma annuale di aggiornamento.

ART. 14 - FUNZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO/INSEGNANTE

Le insegnanti sono le figure di riferimento per il bambino e per le famiglie ed operano in modo da favorire uno sviluppo armonico della personalità del piccolo e l'acquisizione di opportuni livelli di autonomia.

In tale prospettiva:

- programmano e realizzano percorsi didattici ed attività ricreative finalizzate alla crescita e alla socializzazione dei bambini, in sintonia con l'azione educativa delle famiglie
- seguono i bambini durante la somministrazione dei pasti, le operazioni di pulizia e di igiene personale;
- mantengono contatti diretti con i genitori per una piena conoscenza del bambino e per un confronto continuo e costruttivo sulle modalità di approccio e di relazione.

ART. 15 - FUNZIONI DEL PERSONALE AUSILIARIO

Il personale ausiliario, nell'ambito della proposta educativa, collabora con gli insegnanti in particolar modo cura la somministrazione dei pasti, la pulizia e l'ordine degli ambienti, degli spazi interni ed esterni, degli strumenti e dei giochi.

ART. 16 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E COMUNALE IN MATERIA DI PERSONALE

Per quanto non previsto nei precedenti artt. 12-13-14-15 si fa riferimento al contratto nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e alla regolamentazione del personale comunale.

ART.17 – TUTELA DELLA SALUTE

Fatte salve le disposizioni della normativa relative a detta materia, gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico - sanitaria nella Scuola dell'Infanzia Comunale sono assicurate da appositi servizi dell'ATS Valpadana.

Ai sensi dell'art.3 del D.L. 7.6.2017 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 31.7.2017, n.119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni previste dal Calendario Nazionale Vaccinale.

Le norme relative alla sorveglianza sanitaria, riguardante sia gli adulti che i minori che in qualsiasi modo frequentino il servizio sono definite in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

I bambini, nei casi individuati dal competente servizio dell'ATS Valpadana possono essere sospesi dalla fruizione del servizio al fine di tutelare la salute della comunità.

Di regola è vietato al personale qualsiasi somministrazione agli utenti di trattamenti sanitari o farmaci, ad eccezione dei piccoli medicinali d'emergenza e della somministrazione di farmaci in casi particolari da concordarsi fra ATS Valpadana e il responsabile del servizio.

La Scuola promuove la collaborazione della famiglia nella gestione delle malattie, sconsigliando la frequenza dei bambini in caso di condizioni di salute non idonee allo svolgimento delle normali attività scolastiche (febbre, vomito, dissenteria, etc.).

ART. 18 - FORNITURA ARREDI E MATERIALE DIDATTICO

Onde consentire il pieno funzionamento della Scuola dell'Infanzia comunale e nel limite delle disponibilità di bilancio, viene attuata la fornitura di arredi e di materiale didattico e non, di attrezzature necessarie per il pieno inserimento dei bambini portatori di handicap e quant'altro il servizio richieda.

ART. 19 – ALIMENTAZIONE

Fatte salve le disposizioni della normativa relative a detta materia, rientra tra i fini della Scuola dell'Infanzia Comunale la promozione di una corretta educazione alimentare fra le famiglie utenti. La dieta della Scuola dell'Infanzia Comunale viene periodicamente verificata dall'ATS Valpadana ed è volta a tutelare lo stato di salute del bambino, ad indirizzarlo verso equilibrati comportamenti alimentari.

I pasti vengono preparati **dalla ditta appaltatrice del servizio mensa.**

Il servizio tutela le richieste di diete particolari certificate per eventuali intolleranze alimentari.

PARTE V

IL COMITATO DI GESTIONE

ART. 20 - FUNZIONI

Il Comitato di Gestione della Scuola dell'infanzia Comunale:

- ha compiti propositivi, di verifica, di controllo e consultivi sui temi legati alle problematiche organizzative e gestionali della Scuola dell'Infanzia Comunale ed ha come obiettivo quello di promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione sociale della Scuola dell'Infanzia;
- promuove ogni iniziativa - anche in accordo con altri comitati, enti ed organismi pubblici e privati, onlus e associazioni - che risulti finalizzata al miglioramento dell'attività educativa e didattica, coerentemente con le disponibilità di bilancio e con la proposta educativo-didattica della scuola;
- cura i rapporti con i genitori anche convocando periodicamente l'Assemblea dei Genitori, per informare sulle attività programmate e per raccogliere i bisogni emergenti dalle famiglie;
- viene informato dall'amministrazione comunale in merito ai problemi più rilevanti che interessino l'organizzazione della struttura e del servizio;

Il Comitato di Gestione è composto da:

- Presidente, nella figura del Sindaco o suo delegato;
- 3 Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale: due Rappresentanti della Maggioranza, un Rappresentante della Minoranza Consiliare;
- 3 rappresentanti del personale della Scuola dell'Infanzia Comunale: la coordinatrice, il responsabile del servizio e un rappresentante fra il personale educativo-insegnante;
- 3 rappresentanti dei genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell'infanzia Comunale, eletti fra i genitori dei bambini iscritti alla scuola.

ART. 21 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Presidente del Comitato di Gestione:

- convoca e presiede il Comitato assicurando il buon andamento delle sedute; dà corso ai voti ed alle risoluzioni del Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- tutela le prerogative del Comitato e garantisce l'esercizio effettivo delle sue funzioni; cura i rapporti

con l'Amministrazione comunale;
- presiede l'Assemblea dei Genitori.

ART. 22 - ELEZIONI E NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE E DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

I membri del Comitato di Gestione che rappresentano l'Amministrazione Comunale vengono nominati dal Consiglio Comunale.

I membri del Comitato di Gestione che rappresentano il personale della Scuola dell'infanzia sono eletti fra gli stessi.

I membri del Comitato di Gestione che rappresentano i genitori della Scuola dell'infanzia sono eletti fra i genitori dei bambini iscritti alla scuola.

Entrambi i genitori dei bambini frequentanti hanno diritto di voto.

I membri del Comitato di Gestione, nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica quanto l'Amministrazione che li nomina.

I componenti del Comitato possono essere confermati nell'incarico per non più di due mandati.

I rappresentanti di classe verranno eletti in numero di due genitori per ogni sezione della Scuola dell'Infanzia Comunale.

I rappresentanti dei genitori decadono automaticamente con la dimissione dei figli dalla Scuola dell'Infanzia Comunale.

La funzione di componente del Comitato è gratuita.

ART. 23 - CONVOCAZIONI

Il Comitato viene convocato - di norma - all'inizio dell'attività annuale e ogni altra volta che si renda necessaria la sua convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Presidente con comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) ai componenti contenente l'ordine del giorno, recapitata almeno 3 giorni prima della data di convocazione.

La convocazione può avvenire anche con richiesta scritta al Presidente - indicante gli argomenti da trattare - da parte di almeno 1/3 dei componenti del Comitato.

ART. 24 - RIUNIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di metà dei membri in carica.

La discussione viene coordinata dal Presidente (o dal Vice Presidente) e di ogni riunione è redatto apposito verbale a cura del Segretario Verbalizzante.

ART. 25 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Il Comitato di Gestione si impegna a collaborare con l'Amministrazione Comunale per il buon andamento, la funzionalità e l'organizzazione della scuola.

L'Amministrazione Comunale informa il Comitato di Gestione sui seguenti argomenti:

- modifiche degli assetti organizzativi del personale;
- progetti innovativi e sperimentali delle attività educative del servizio;
- modifiche al servizio di refezione.

ART. 26 - RAPPORTI CON L'ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei Genitori è costituita da entrambi i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia comunale.

L'Assemblea dei Genitori è convocata dal Comitato di Gestione quando lo ritenga opportuno.

L'assemblea dei genitori è convocata all'inizio di ogni anno scolastico per essere informata sulla programmazione annuale della scuola.

L'Assemblea dei Genitori, con la presenza di almeno un quinto degli aventi diritto ed a maggioranza dei presenti, può richiedere la convocazione del Comitato di Gestione.

PARTE VI

NORME FINALI

ART. 27- NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi nazionali, regionali ed ai Regolamenti comunali.

L'introduzione di nuove disposizioni nazionali e regionali in materia si intendono automaticamente recepite in conformità a quanto indicato nell'art. 1 relativo al provvedimento di parità.